

INCERTI PASSI DI RIFORMA DEGLI ENTI LOCALI FRA CONTENIMENTO DELLA SPESA E RIDISEGNO DELL'ORDINAMENTO

Gianfranco Spagnul
Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie
locali e sicurezza della Regione Friuli Venezia Giulia
Roma, 18 febbraio 2010

Oggi ci muoveremo fra questi tre riferimenti:

Le disposizioni sull'ordinamento locale contenute nella legge finanziaria statale (L. 23.12.2009, art. 2, commi 183 – 187)

1. Il decreto legge che le modifica ed integra (D.L. 25.1.2010)
 2. Il disegno di legge A.C. 3118 di riforma dell'ordinamento degli enti locali, presentato dal Governo alla Camera dei Deputati il 25.1.2010.
- È un quadro che si presenta piuttosto complicato, per lo stretto intersecarsi fra i contenuti dei nostri riferimenti, nel quale cercheremo di fare chiarezza.



- Ma prima dobbiamo richiamare la situazione alla fine di novembre.
- Dopo che il Governo aveva approvato in via definitiva, il 19 novembre 2009, il disegno di legge "Calderoli" nonostante le vivaci proteste di Regioni, Province e Comuni.
- Vediamo i motivi di questo contrasto per quanto riguarda il nostro tema.



- Il ddl “Calderoli” si occupa di tante cose, forse troppe e troppo eterogenee, tant’è che si intitola:
- “Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni,
- semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali,
- nonché delega al Governo in materia di
- trasferimento di funzioni amministrative,
- Carta delle autonomie locali,
- Razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo.
- Riordino di enti ed organismi decentrati.”

QUESTI SONO GLI OBIETTIVI E I NODI PRINCIPALI DEL DDL "CALDEROLI"

- Individuare e allocare le funzioni degli enti locali e quindi ridisegnare il ruolo delle Regioni
- Intervenire sulle forme associative
- Intervenire sulla esistenza degli enti minori
- Intervenire sui "costi delle istituzioni"
- Rinviare con l'ennesima delega al Governo le decisioni sulla Carta delle autonomie
- Mettere a fuoco le correlazioni con la costruzione del federalismo fiscale
- Individuare forme di concertazione per le fasi attuative.

- Si crea un "impasse"
- Sorge allora la volontà del Governo di anticipare nella Finanziaria alcune norme del "Calderoli".
- Occorre costituire un aggancio normativo che giustifichi costituzionalmente l'operazione.
- Si prevede di ridurre la spesa a favore degli enti locali e, in parallelo, il loro fabbisogno di spesa.
- Vediamo che cosa prevedono le disposizioni sull'ordinamento locale contenute nella legge finanziaria statale (L. 23.12.2009, art. 2, commi 183 - 187)

- Il comma 183 riduce il contributo ordinario statale agli enti locali, per gli anni 2010 (per tutti), 2011 e 2012 (solo per quelli che vanno ad elezioni).
- I successivi commi 184, 185 e 186 prevedono di ridurre il fabbisogno di spesa degli enti locali con diversi interventi, alcuni dei quali diretti (184 e 185), altri di fatto delegati agli enti locali stessi (186).



- Nel primo caso si tratta della riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori.
- Nel secondo caso si tratta della soppressione della "figura" del difensore civico, delle circoscrizioni di decentramento, della "figura" del direttore generale e dei consorzi di funzioni e dell'introduzione della possibilità di fare a meno della giunta nei comuni fino a 3.000 abitanti.



Il comma 187 dell'art. 2 prevede, in continuità con le recenti penalizzazioni delle comunità montane, il ridimensionamento del sostegno finanziario statale alle comunità montane che viene ridotto al 30 per cento e sostituito da contributi destinati ai soli comuni definiti montani, cioè quelli il cui territorio è per almeno $\frac{3}{4}$ al di sopra della quota di 600 metri.

- Le norme sono state introdotte nella Legge finanziaria con un emendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia.
- Questo “colpo di mano” ha determinato la reazione delle associazioni degli enti locali, in particolare l’ANCI, che ha interrotto la partecipazione alle sedi di concertazione.

- La necessità di riallacciare il dialogo e di porre rimedio alle incongruenze del frettoloso intervento con la Legge Finanziaria 2010 ha spinto il Governo ad adottare sollecitamente un decreto legge che di fatto congela per almeno un anno le norme sull'ordinamento locale, ma non i tagli ai trasferimenti.

- Vengono quindi accantonati i problemi interpretativi di alcune delle norme della Finanziaria che stiamo esaminando e gli interrogativi su possibili profili di incostituzionalità.
- Sono comunque critici i nessi, divenuti aleatori, fra contenuto finanziario ed ordinamentale.
- Anche la decorrenza e i casi cui si applicano le norme ordinamentali generano perplessità interpretative.
- Per far tornare i conti occorrerebbe concretizzare nel frattempo il ddl "Calderoli".



- Il 13 gennaio viene presentato alla Camera dei deputati il ddl "Calderoli", che riceve il numero 3118.
- Il 13 gennaio il Consiglio dei ministri approva il testo del decreto legge che sarà promulgato il 25 gennaio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno dopo.
- Nel nuovo scenario le modifiche ordinamentali sono congelate nella previsione che frattanto il percorso parlamentare vada a compimento prima delle amministrative del 2011.

- 
- Infatti nel ddl “Calderoli” trovano posto tutte le modifiche ordinamentali anticipate dalla Finanziaria 2010, quali:
 - la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori.
 - la soppressione del difensore civico, delle circoscrizioni di decentramento, della figura del direttore generale, dei consorzi di funzioni
 - l’introduzione della possibilità di fare a meno della giunta nei comuni fino a 3.000 abitanti.



- ALTRI EVENTI
- La Conferenza delle Regioni ha approvato il 27 gennaio scorso un ordine del giorno che chiede conto al Governo del grave impatto che la Finanziaria provoca sul funzionamento delle comunità montane
- La Corte Costituzionale, con la sentenza 27 del 28 gennaio 2010, sancisce l'illegittimità di alcune norme del DL 112/2008 sul criterio altimetrico (altitudine media sopra 750 m.l.m.) quale condizione per il taglio dei finanziamenti e sulla mancata intesa in sede di Conferenza Unificata con le Regioni e i Comuni



Documenti normativi:

- Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 183-188
- Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2
- DDL A.C. 3118

Bibliografia

- Vittorio Italia "Dietrofront dopo l'azzardo regolamentare"
Guida agli enti locali n. 4/2010
- Vittorio Italia "Cade la ghigliottina sull'organizzazione"
Guida agli enti locali n. 4/2010
- Veronica Nicotra e Franco Pizzetti "Le norme
ordinamentali contenute nel disegno di legge finanziaria
2010 riguardanti i comuni e le province: un primo
commento" www.astrid-online.it
- Regione Emilia Romagna Direzione Generale Centrale
degli Affari Istituzionali e Legislativi. Analisi delle
disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge
finanziaria 2010 [http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/autonomie/news_primopiano/2010/finanziaria/analisi Finanziaria 2010 .pdf](http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/autonomie/news_primopiano/2010/finanziaria/analisi_Finanziaria_2010.pdf)



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE